



Associazione Comma2

Via San Felice, 6
4122 Bologna (BO)
Tel. +39 349 285 5451

www.comma2.it

presidenza@comma2.it

vicepresidenza@comma2.it

segreteria@comma2.it

SENATO DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI COMMA2 SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1338,
RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CODIFICAZIONE IN
MATERIA DI LAVORO

Comma2 – Lavoro è Dignità, che è un'associazione composta prevalentemente da avvocati giuslavoristi impegnati nella difesa dei diritti dei lavoratori, ringrazia la Presidente e la Commissione tutta per l'invito.

L'esigenza di *“creare un sistema organico di disposizioni in materia di lavoro onde rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e costruire un complesso armonico di disposizioni”* è da tempo avvertita non soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche dal mondo sindacale ed imprenditoriale, che avverte fortemente la necessità di semplificare una materia resa sempre più disarticolata da interventi normativi spesso alluvionali e mal coordinati tra loro.

L'iniziativa legislativa in esame è quindi quantomai opportuna, ed anzi si potrebbe valutare l'opportunità di estendere la delega anche alla materia della previdenza e assistenza sociale, tradizionalmente distinta da quella del diritto del lavoro in senso stretto.

Del tutto appropriata è anche la scelta di ricorrere allo strumento della delega legislativa, posto che la materia è molto complessa ed il livello di elaborazione richiesto è imponente e tecnicamente molto impegnativo.

Naturalmente, essendo la legge delega un mero “involucro”, che attende di essere riempito di contenuti dal Governo, la valutazione che ci viene sollecitata deve essere rivolta all'esame dei principi e criteri direttivi della legge delega stessa in relazione al suo oggetto, per valutarne la coerenza tecnica ed il rispetto dei principi di cui all'art. 76 della Costituzione.

Nel far ciò ci sentiamo il dovere di esporre, con spirito certamente costruttivo, alcune critiche, circoscritte ma molto nette, ad alcuni punti specifici del DDL 1338.

La delega si compone di due parti ben distinte tra loro, una più generale e l'altra più specifica.

1) La prima parte riguarda più in generale il coordinamento e l'armonizzazione delle disposizioni vigenti sotto il profilo sia formale che sostanziale, anche in relazione al diritto comunitario, “*apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa*”.

Fin qui nulla da eccepire sotto il profilo del rispetto dei principi di cui all'art. 76 Cost. che, come è noto, è interpretato in maniera molto flessibile dalla Corte Costituzionale.

Lascia invece molto perplessi la previsione di interventi “*mediante novellazione*” contenuta nella lettera a) del secondo comma dell'art. 1: in questo caso, almeno a nostro giudizio, siamo di fronte ad una delega ad introdurre nuove disposizioni del tutto in assenza di criteri direttivi adeguati, peraltro neanche espressi in forma sintetica.

Questo punto specifico va pertanto ripensato, per evitare il rischio di una delega sostanzialmente in bianco al Governo che porrebbe questioni serie di costituzionalità.

2) La seconda parte della delega riguarda invece due materie di grande importanza, quella dell'apprendistato e quella dei servizi e delle politiche per l'impiego, in ordine alle quali vengono formulati principi e criteri direttivi più specifici, sui quali ci permettiamo di osservare:

a) Per quanto attiene all'apprendistato, tipologia contrattuale che sta suscitando sempre un maggior interesse, noi riteniamo che l'attuale formulazione circa la semplificazione (avente ad oggetto gli “*adempimenti in capo al datore di lavoro relativi agli obblighi di formazione*”) sia tale da generare il rischio

che possa essere messa in discussione l'effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo, che è elemento essenziale del contratto ed il cui assolvimento giustifica le agevolazioni contributive di cui godono le imprese.

Pertanto, andrebbe precisato che la semplificazione può riguardare solo gli adempimenti formali e burocratici, e non quello sostanziale di impartire al giovane un'adeguata formazione.

b) Per quanto attiene ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro, non comprendiamo davvero il senso dell'inserimento, in questo contesto, di una disposizione come quella contenuta nella lettera f) che dovrebbe consentire al Governo di *“eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea”*.

Norma veramente sorprendente, che sembrerebbe legittimare un abbassamento generalizzato dei livelli di protezione dei lavoratori italiani, ed anche norma in palese collisione con le stesse fonti della disciplina comunitaria che, in materia di lavoro, istituiscono normalmente gli standard minimi di tutela (le direttive contengono allo scopo le cosiddette clausole “di non regresso”), derogabili solo *in meljus* dalle regolamentazioni dei Paesi membri.

La disposizione in questione dunque andrebbe senz'altro abolita.

Da ultimo, non possiamo fare a meno di segnalare come, nel comma 4 dello stesso art. 1 che regola l'iter dei decreti legislativi delegati, venga completamente ignorato, pensiamo per un mero refuso, il Ministero del lavoro che, invece, ovviamente, deve svolgere un ruolo importante nella materia di sua competenza.

Torino, 20 ottobre 2020

Avv. Vincenzo Martino

per l'Associazione Comma2 – Lavoro è Dignità